

CAMB/2015/65 del 21 dicembre 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Schema di Convenzione di avvalimento ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 per lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione dell'intervento di interconnessione acquedottistica denominato "Da Roncocesi per Re DN800, quarto lotto via Malatesta-Campo Pozzi Roncocesi" nel territorio del Comune di Reggio Emilia.**

Il Presidente
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/65

L'anno **2015** il giorno 21 del mese di dicembre presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2015/8954 del 17 dicembre 2015.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Casadio Claudio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Merola Virginio	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Schema di Convenzione di avvalimento ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 per lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione dell'intervento di interconnessione acquedottistica denominato "Da Roncoesi per Re DN800, quarto lotto via Malatesta-Campo Pozzi Roncoesi" nel territorio del Comune di Reggio Emilia.

Visti:

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23, recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; l’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica;

- il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, ha modificato il d.lgs. n. 152/2006, aggiungendo l’articolo 158-bis ai sensi del quale:
 1. *I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito [...] sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei [...] che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.*
 2. *L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. [...]*
 3. *L’ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L’ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”;*
- l’articolo 3 della legge regionale Emilia Romagna 19 dicembre 2002 n. 37, recante "Disposizioni regionali in materia di espropri", disciplina le Competenze in materia di espropri, disponendo, per quanto qui di principale interesse, ai comma 5 e 7 quanto segue:
 5. *L’ufficio per le espropriazioni svolge tutte le funzioni che la legislazione vigente attribuisce all’autorità espropriante.*
[...]
 7. *Le Province e gli altri enti pubblici possono, tramite convenzione, avvalersi dell’ufficio per le espropriazioni dei Comuni per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza.;*
- l’art. 4, comma 5, della L.R. n. 23/2011 prevede, in termini più generali, che “*Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività l’Agenzia è dotata di un’apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell’Agenzia.*”;

visto che tra gli interventi previsti nella pianificazione del servizio idrico integrato approvata dall’Agenzia per il territorio del Comune di Reggio Emilia è compreso l’intervento di interconnessione acquedottistica denominato “Da Roncocesi per RE DN800, quarto lotto Via Malatesta – Campo pozzi Roncocesi”, per la realizzazione del quale si prevede la necessità di procedere ad espropriazione per pubblica utilità di diritti relativi a beni immobili;

tenuto conto che allo stato attuale l’Agenzia non è in possesso delle risorse organizzative necessarie allo svolgimento dei poteri assegnati dalla suindicata recente normativa quale autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi pianificati del servizio idrico

integrato qual è, nel caso di specie, l'intervento di interconnessione acquedottistica Roncocesi - Reggio Emilia di cui sopra;

considerato che a seguito di contatti preliminari, il Comune di Reggio Emilia si è dichiarato disponibile allo svolgimento dei compiti relativi all'espropriazione per pubblica utilità connessa alla realizzazione nel proprio territorio del medesimo intervento di interconnessione acquedottistica Roncocesi - Reggio Emilia, attraverso l'avvalimento previsto in specie dalla legislazione regionale richiamata più sopra;

visto che la medesima legislazione regionale prevede che l'avvalimento si realizza sulla base di apposita convenzione, mediante la quale l'Ente locale mette a disposizione dell'Agenzia i propri uffici e servizi per l'espletamento delle funzioni di cui l'Agenzia è titolare;

visto che l'Agenzia e il Comune di Reggio Emilia ritengono pertanto opportuno sottoscrivere una specifica convenzione per la disciplina dell'avvalimento degli uffici e dei servizi del Comune (Ente avvalso) da parte dell'Agenzia (Ente avvalente) per lo svolgimento delle funzioni di cui l'Agenzia medesima resta titolare quale autorità espropriante ai fini della realizzazione dell'intervento di interconnessione acquedottistica Roncocesi - Reggio Emilia previsto negli atti di pianificazione del servizio idrico integrato;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Schema di Convenzione di avvalimento ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 per lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione dell'intervento di interconnessione acquedottistica denominato "Da Roncocesi per Re DN800, quarto lotto via Malatesta-Campo Pozzi Roncocesi" nel territorio del Comune di Reggio Emilia.";
2. di investire il Direttore di ATERSIR Ing. Vito Belladonna del potere di negoziare ed adottare le eventuali modifiche non sostanziali all'allegato "Schema di Convenzione di avvalimento ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 per lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione dell'intervento di interconnessione acquedottistica denominato "Da Roncocesi per Re DN800, quarto lotto via Malatesta-Campo Pozzi Roncocesi" nel territorio del Comune di Reggio Emilia";

3. di dare mandato Direttore di ATERSIR Ing. Vito Belladonna alla sottoscrizione della “Convenzione di avvalimento ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 3, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 per lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione dell’intervento di interconnessione acquedottistica denominato "Da Roncocesi per Re DN800, quarto lotto via Malatesta-Campo Pozzi Roncocesi” nel territorio del Comune di Reggio Emilia” secondo lo schema di cui al precedente punto 1 e con le eventuali modifiche non sostanziali introdotte ai sensi del precedente punto 2.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Reggio Emilia ed agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011 N. 23 E DELL'ART. 3, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2002 N. 37 PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA DENOMINATO "DA RONCOCESI PER RE DN800, QUARTO LOTTO VIA MALATESTA-CAMPO POZZI RONCOCESI" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

TRA

l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito anche "ATERSIR" o "Agenzia"), C.F. 91342750378, con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro 64, rappresentata dal Sig. Ing. Vito Belladonna, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella presente scrittura nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio d'ambito n. ... del .../.../ 2016,

E

il Comune di Reggio Emilia (in seguito anche "Comune") con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1, 42121, C.F. 00145920351, nella persona del _____

di seguito congiuntamente indicate come "le Parti";

PREMESSO CHE:

1. la legge regionale Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n. 23, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
2. ai sensi della suindicata l.r. n. 23/2011, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica;
3. il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 e recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", ha modificato il d.lgs. n. 152/2006 aggiungendo, per quanto rileva in questa sede, l'articolo 158-bis ai sensi del quale:
4. *I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito [...] sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei [...] che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.*

5. *L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. [...]*
6. *L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
[...];*
4. l'articolo 3 della legge regionale Emilia Romagna 19 dicembre 2002 n. 37, recante "Disposizioni regionali in materia di espropri", disciplina le *Competenze in materia di espropri*, disponendo, per quanto qui di principale interesse, ai comma 5 e 7 quanto segue:
 5. *L'ufficio per le espropriazioni svolge tutte le funzioni che la legislazione vigente attribuisce all'autorità espropriante.*

[...]
 7. *Le Province e gli altri enti pubblici possono, tramite convenzione, avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni dei Comuni per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza.;*
5. l'art. 4, comma 5, della l.r. n. 23/2011 prevede, in termini più generali, che *"Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia;"*

CONSIDERATO CHE:

6. tra gli interventi previsti nella pianificazione del servizio idrico integrato approvata dall'Agenzia per il territorio del Comune di Reggio Emilia è compreso l'intervento di interconnessione acquedottistica denominato "Da Roncocesi per RE DN800, quarto lotto Via Malatesta - Campo pozzi Roncocesi", per la realizzazione del quale si prevede la necessità di procedere ad espropriazione per pubblica utilità di diritti relativi a beni immobili;
7. allo stato attuale l'Agenzia non è in possesso delle risorse organizzative necessarie allo svolgimento dei poteri assegnati dalla suindicata recente normativa quale autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi pianificati del servizio idrico integrato qual è, nel caso di specie, l'intervento di interconnessione acquedottistica Roncocesi - Reggio Emilia di cui al precedente punto 6.;
8. a seguito di contatti preliminari, il Comune di Reggio Emilia si è dichiarato disponibile allo svolgimento dei compiti relativi all'espropriazione per pubblica utilità connessa alla realizzazione nel proprio territorio del medesimo intervento di interconnessione acquedottistica Roncocesi - Reggio Emilia, attraverso l'avvalimento previsto in specie dalla legislazione regionale richiamata più sopra;

9. la medesima legislazione regionale prevede che l'avvalimento si realizza sulla base di apposita convenzione, mediante la quale l'Ente locale mette a disposizione dell'Agenzia i propri uffici e servizi per l'espletamento delle funzioni di cui l'Agenzia è titolare;
10. l'Agenzia e il Comune di Reggio Emilia ritengono pertanto opportuno sottoscrivere una specifica convenzione per la disciplina dell'avvalimento degli uffici e dei servizi del Comune (Ente avvalso) da parte dell'Agenzia (Ente avvalente) per lo svolgimento delle funzioni di cui l'Agenzia medesima resta titolare quale autorità espropriante ai fini della realizzazione dell'intervento di interconnessione acquedottistica Roncocesi - Reggio Emilia previsto negli atti di pianificazione del servizio idrico integrato;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto di avvalimento tra l'Agenzia e il Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia quale autorità espropriante ai fini della realizzazione nel territorio del Comune dell'intervento di interconnessione acquedottistica denominato "Da Roncocesi per RE DN800, quarto lotto Via Malatesta - Campo pozzi Roncocesi" previsto negli atti di pianificazione del servizio idrico integrato.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'avvalimento è lo strumento mediante il quale il Comune (Ente avvalso) mette a disposizione dell'Agenzia (Ente avvalente) i propri uffici e servizi per l'espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse all'esercizio delle attribuzioni di cui l'Agenzia resta titolare quale autorità espropriante ai fini della realizzazione dell'intervento di interconnessione acquedottistica Roncocesi - Reggio Emilia di cui al precedente comma 1.

ART. 3 - Impegni delle Parti

1. Le Parti concordano che l'Agenzia si avvale degli uffici e servizi del Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione nel territorio del medesimo Comune dell'intervento di cui al precedente art. 2.
2. Le Parti danno concordemente atto che dal rapporto di avvalimento di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006, finalizzata all'apposizione del

- vincolo preordinato all'esproprio e all'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento.
3. In particolare, nell'ambito del rapporto di avvalimento di cui alla presente Convenzione:
 - a) l'Agenzia si impegna a riconoscere gli uffici e servizi del Comune di cui si avvale come uniche strutture tecnico-amministrative di riferimento per quanto loro assegnato con la presente Convenzione;
 - b) l'Agenzia si impegna a trasmettere agli uffici e servizi comunali di cui si avvale il progetto definitivo dell'intervento di interconnessione acquedottistica Roncoesi - Reggio Emilia, di cui all'oggetto della presente Convenzione, presentato dal gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006, completo della documentazione necessaria ai fini dell'avvio del procedimento espropriativo;
 - c) il Comune si impegna a procedere, secondo le modalità previste dalla legge, all'avviso di avvio del procedimento espropriativo nei confronti dei proprietari; a raccogliere le osservazioni pervenute nei termini; a formulare le controdeduzioni; a trasmettere osservazioni e controdeduzioni all'Agenzia ai fini della convocazione della conferenza di servizi prevista dal suindicato art. 158-bis;
 - d) l'Agenzia si impegna a trasmettere al Comune avvalso il progetto definitivo dell'intervento approvato a conclusione dei lavori della conferenza di servizi per lo svolgimento delle ulteriori fasi del procedimento espropriativo.
 4. I compiti di responsabile del procedimento espropriativo sono assegnati a dipendente scelto dal Comune avvalso, il cui nominativo è comunicato all'Agenzia. Per l'intervento acquedottistico di cui alla presente Convenzione, l'Agenzia individua al proprio interno un referente tecnico per il responsabile del procedimento espropriativo, il cui nominativo è comunicato al Comune avvalso.
 5. Le Parti concordano che il beneficiario dell'espropriazione è il Comune di Reggio Emilia nel cui territorio sono localizzati i beni oggetto di esproprio.
 6. Le Parti si impegnano a dare attuazione a quanto previsto nella presente Convenzione garantendo piena collaborazione e cooperazione, nel perseguimento del comune obiettivo di una celere, efficace ed efficiente azione amministrativa e della minimizzazione degli oneri inerenti il procedimento espropriativo.
 7. Le Parti concordano che il rapporto di avvalimento di cui alla presente Convenzione si svolge senza il riconoscimento di spese aggiuntive per il Comune avvalso.

ART. 4 - Oneri del procedimento espropriativo

1. L'Agenzia si impegna ad ottenere l'obbligo del gestore del servizio idrico integrato a corrispondere al Comune la totalità degli oneri derivanti dallo svolgimento del procedimento espropriativo mediante la sottoscrizione di apposito accordo tra il gestore, il Comune e l'Agenzia.
2. L'Agenzia si impegna a trasmettere al Comune l'accordo sottoscritto di cui al precedente comma 1 insieme al progetto definitivo dell'intervento secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettera b) della presente Convenzione.

ART. 5 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino alla data di esecuzione del decreto di esproprio o, in alternativa, fino alla data della stipulazione dell'atto di cessione volontaria dei diritti da espropriare.

ART. 6 - Risoluzione anticipata

1. Il mancato rispetto delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, previa diffida e assegnazione di un termine congruo per adempiere, comporta la cessazione immediata degli effetti della medesima Convenzione.

ART. 7 - Tutela della riservatezza

1. Il Comune, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, è designato responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Agenzia è titolare, per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente Convenzione.

ART. 8 - Registrazione

1. Il presente atto è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Letta, approvata e sottoscritta

Redatta in due originali

Bologna, _____

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

Il Direttore

Per il Comune di Reggio Emilia

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 01 febbraio 2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna